



COMUNE DI PALERMO
SECONDA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
email: secondacommissione@comune.palermo.it

VERBALE N. 225 del 18/12/2023

Approvato il 19/12/2023

ORDINE DEL GIORNO: n. 227 del 29/11/2023

Orario di convocazione: ore 09:30 in prima convocazione e ore 10:30 in seconda convocazione.

| CONSIGLIERI | PRESENTI | Presente Assente | ORA ENTRATA Convocazione I | ORA USCITA Convocazione I | ORA ENTRATA Convocazione II | ORA USCITA Convocazione II | ORA ENTRATA Convocazione | ORA USCITA Convocazione |
|--------------|------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Anello | Alessandro | P | 09:47 | 10:25 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Arcoleo | Rosario | P | 09:30 | 10:43 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Argiroffi | Giulia | P | 10:17 | 10:43 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| D'Alessandro | Tiziana | P | 09:30 | 10:43 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Miceli | Francesco | P | 09:30 | 10:43 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Piampiano | Leopoldo | P | 09:30 | 10:43 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Rini | Antonio | P | 09:52 | 10:43 | ---- | ---- | ---- | ---- |

L'anno 2023, il giorno 18 del mese di dicembre, alle ore 09:30 in prima convocazione, presso la sede di via Ausonia, n°. 69 Polo Tecnico - Palermo, il **Presidente Miceli Francesco** chiede al Segretario di chiamare l'appello il quale, verificato il numero legale alla presenza dei consiglieri: **Arcoleo Rosario, D'Alessandro Tiziana e Piampiano Leopoldo**, dichiara aperta la seduta giusta convocazione prot. n. 227 del 29/11/2023.

Presidente - **Miceli Francesco**

Presidente - **Rini Antonio**

Segretario - **Affatigato Domenico**

Ospiti - **Assessore Forzinetti Giuliano - Attività produttive ed economiche; SUAP; Mercati generali e rionali; Fiere ed esposizioni; Trasporti in concessione; Politiche del lavoro**

- **Arch. Grassettoni Salvatore - Settore Edilizia Privata -**

tecnico autorizzazioni edilizie e D.I.A. corrispondenti

- Arch. Termini Roberto - SETTORE EDILIZIA PRIVATA -

Dirigente di Settore/Capo Area - Posizione Organizzativa - Responsabile

titoli edilizi in aree sottoposte a Piani Particolareggiati esecutivi in ZTO "A"

- Dott. Tantillo Giulio - Presidente del Consiglio Comunale

Il **Presidente** - preso atto dell'art. 12 comma 11 del Regolamento del C.C. vigente e circolare a firma del Dirigente dell'Ufficio Autonomo al Consiglio Comunale, Dott.ssa Cettina Como, prot.AREG/892153/2022 del 30/08/2022 con la quale si chiede, peraltro, che il *“verbale di seduta della Commissione Consiliare, dovrà contenere un sommario processo verbale della seduta”* dà disposizione al Segretario di operare in tal senso.

Argomenti da trattare:

1. Comunicazione del Presidente;
2. Oneri concessori e di urbanizzazione;
3. Programmazione;
4. Approvazione verbale seduta odierna;
5. Approvazione verbali sedute precedenti;
6. Varie ed eventuali;

Il **Presidente Miceli Francesco** apre la seduta dando il benvenuto ai presenti e chiede al Segretario, di dare lettura dei verbali: n°. 220 del 11/12/2023 e n°. 221 del 12/12/2023, li pone in votazione e vengono approvati all'unanimità dei presenti.

Il **Presidente Miceli Francesco** inizia il dibattito relazionandosi con l'Arch. Grassedonio, in merito agli argomenti previsti dalla delibera su cui si richiede parere ovvero la PROCON 353/2023 avente ad oggetto *“Aggiornamento del contributo di costruzione, oneri di urbanizzazione anno 2022”*, su cui è pervenuta una raccolta di proposte da parte dell'Osservatorio Edilizio Cittadino.

Il **Presidente Miceli Francesco** fa notare che si rappresenta innanzitutto che, oltre al primario richiamo all'art. 23-ter del DPR 380 del 2001 (mutamento d'uso urbanisticamente rilevante), debba assumere maggiore peso la norma Regionale e specificatamente l'articolo 24 della L.R. 16/2016 e ss.mm.ii., come modificato dalla L.R. 23/21, per la definizione di carico urbanistico con lo specifico richiamo alla D.M. n°1444 del 02/04/1968 *che è norma urbanistica e di*

pianificazione del territorio. Con specifica puntualità l'osservazione discende dall' art. 3 del D.M. n°1444 del 02/04/1968 ultimo capoverso :

“Ai fini dell'osservanza dei rapporti suindicati nella formazione degli strumenti urbanistici, si assume che, salvo diversa dimostrazione, ad ogni abitante insediato o da insediare corrispondano mediamente 25 mq di superficie lorda abitabile (pari a circa 80 mc vuoto per pieno), eventualmente maggiorati di una quota non superiore a 5 mq (pari a circa 20 mc vuoto per pieno) per le destinazioni non specificamente residenziali ma strettamente connesse con le residenze (negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, studi professionali, ecc.).”

Senonché l'art. 5 comma 4 delle Norme di Attuazione della Vigente variante al P.R.G. del Comune di Palermo la cui definizione è ripetuta per tutte le ulteriori Z.t.O previste dal Piano Regolatore :

“... la destinazione d'uso residenziale e le altre seguenti destinazioni compatibili con la residenza :

- a) commerciale (al dettaglio), comprensiva degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e dei locali di pubblico spettacolo;
- b) ricettiva;
- c) direzionale, comprensiva di agenzie bancarie e assicurative, uffici pubblici e privati e simili;
- d) le attrezzature di interesse comune di cui all'art. 24 delle presenti norme di attuazione che risultino compatibili con i caratteri edilizi e tipologici dei manufatti, sempre che non in contrasto con la normativa vigente;”

Pertanto al di là di possibili puntualizzazioni è opportuno che le predisposte tabelle vengano modificate in principio alle sopradette disposizioni normative ciò ad intendere che la tabella che definisce la destinazione residenziale degli immobili debba comprendere al suo interno tutte quelle ulteriori destinazioni *che sono compatibili perché a questa strettamente connessa*.

Il **Presidente Miceli Francesco** fa notare però che se si fa cambiamento d'uso da magazzino a negozio, si ha per quell'immobile, un incremento di valore e lo pone come interrogativo ai tecnici ospiti intervenuti.

Il **consigliere Piampiano**, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere sugli oneri di urbanizzazione, per cui chiede se c'è cambiamento del flusso di utenza per maggiore carico e se c'è anche una variazione di destinazione urbanistica in questo caso ma il **Presidente Miceli**

Francesco fa notare che in realtà non c'è perché il carico rientra nel 20% previsto dal Decreto interministeriale.

L'Arch. Grassedonio specifica che il vero cambiamento si ha quando la destinazione d'uso passa a residenziale.

Il **consigliere Piampiano**, chiede se questa è una norma regionale. Risponde affermativamente l'Arch. Termini che si tratta della L.R. 16/2016 ai sensi degli artt. 3 e 23 ter del DPR 380/2001.

Il **Presidente Miceli Francesco** fa un esempio indicativo di un caso tipo, ad esempio dei capannoni industriali ricadenti in un'area dismessa, nel caso in cui si voglia affrontare un caso di rigenerazione urbana convertendoli ad uso per attività culturali o ad esempio sportive, si ha in questo caso un cambio effettivo di destinazione d'uso. La domanda che lui pone in questo caso è, se in virtù della originaria assegnazione l'onere previsto per la concessione era un tot, adesso che la destinazione è cambiata, quale sarà il nuovo ammontare?

Alle ore **09:52** si attesta la presenza del **Presidente Rini Antonio**.

Il **Vice Presidente Miceli Francesco** rivolgendosi al **Presidente Rini Antonio** fa una sintesi spiegando che rispetto alla proposta inviata da parte dell'Osservatorio Edilizio Cittadino, i tecnici invitati oggi, contestano l'accoglimento delle stesse.

Il **Presidente Rini Antonio** chiede cosa nello specifico non può essere accolto e perché. Risponde l'Arch. Grassedonio, dicendo che i proponenti, vorrebbero far sì che i campi di destinazione d'uso siano ricondotti alla comunicazione d'inizio lavori asseverata ma ciò va sempre in contrasto con la stessa in quanto la norma dice che devono variare le destinazioni d'uso. Infatti per le opere soggette a CILA la legge dice che non devono variare le destinazioni d'uso in altre esistenti. lo stesso afferma che in realtà la legge è formulata male perché il DPR 380 del 2001 da una parte dice che sono consentiti cambi di destinazione d'uso fino a quando non snaturano la destinazione d'uso originaria del fabbricato e sono quindi da considerarsi come urbanisticamente non rilevanti, se però andiamo a snocciolare la legge, se si passa da una categoria tra quelle inserite tra le cinque che elenca ad un'altra, in realtà vi è cambio d'uso e urbanisticamente rilevante. Quindi se si passa da uso residenziale a commerciale vi è cambio di carico d'uso.

Il **Vice Presidente Miceli Francesco** rivolgendosi al **Presidente Rini Antonio** fa un esempio laddove si dice che *"I cambi di destinazione d'uso urbanisticamente rilevanti che non comportino aumenti di carico urbanistico, così come definiti dall'art. 24 della L.R. 16/16, non sono dovuti oneri concessori poiché rientranti nella fattispecie della straordinaria manutenzione ai sensi dell'art. 3 del DPR 380/01"*, poiché la definizione di manutenzione

straordinaria così recita: b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d'uso implicanti incremento del carico urbanistico. ..."

Il **Presidente Rini Antonio** chiede se si possa fare un esempio concreto di un caso in cui si possa fare un cambio di destinazione d'uso in cui non sia previsto un cambio significativamente rilevante. Aggiunge, facendo un riferimento a questioni passate, rivolgendosi al **consigliere Piampiano**, in merito al cambio di destinazione d'uso per un campo di calcio, ovvero una superficie terriera ad uso sportivo, in convenzione, per non pagare oneri concessori.

Interviene l'Arch. Grassedonio che specifica innanzitutto che bisogna capire da parte di chi eventualmente viene proposto il cambio, quale sia il simbolo funzionale previsto dal PRG per tale area, quale sia la zona urbanistica in cui ricade la proprietà, se si è per esempio in presenza di un'attrezzatura sportiva ricadente in zona B2 o B5 o F3 del Piano Regolatore, in tal caso il privato si sostituisce all'Amministrazione facendo un'opera pubblica e facendo una convenzione atta a dimostrare un interesse pubblico dell'erigendo edificio, in questo caso l'intervento è gratuito perché si avvale di una urbanizzazione prevista dal PRG.

Il **consigliere Arcoleo** chiede se è un'urbanizzazione temporanea quindi ad essere a titolo gratuito. Cioè attiva per il tempo relativo alla convenzione per il suo utilizzo. Allo scadere della quale quindi ritorna alla vecchia destinazione.

Il **Vice Presidente Miceli Francesco** risponde che quella è un'altra situazione. In questo caso invece, il nostro Piano regolatore vigente dice che se tale struttura ricade in zona F3, sigla che indica attrezzature sportive d'interesse generale, significa che se si è proprietari di tale area, si fa la convocazione con il Comune e si dice che questa opera per struttura sportiva la si realizza a proprie spese, in sostanza il privato si sostituisce al Comune per realizzare una determinata opera, da qui nasce il principio che il Comune di Palermo ha sempre sostenuto che tali vincoli non sono scaduti in quella parte di servizi e attrezzature che sono disponibili all'intervento dei privati.

Il **consigliere Arcoleo** specifica che il problema che era stato posto era invece un'altro che sembrava essere stato risolto in sede di commissione, ovvero che l'assessore Orlando aveva stipulato una sorta di protocollo d'intesa nel quale nel caso in cui una determinata associazione, non necessariamente iscritta a livello nazionale, avesse stipulato un accordo con il Comune, nel quale si specificava che per un periodo di tempo limitato utile all'utilizzo per attività sportive precise e senza scopo di lucro, non avrebbe fatto pagare nulla in termini di cambio di

destinazione d'uso ovvero da C a quello che sarebbe poi stata la sigla prevista da assegnare in funzione dell'attività svolta.

Il **consigliere Anello** (interessato all'argomento anche come assessore allo sport e politiche giovanili), pone un altro esempio andando oltre, ipotizzando il caso che si sia in presenza di un capannone industriale dismesso e lo si voglia far diventare una palestra o un impianto polifunzionale, secondo quanto appena sostenuto dal **consigliere Arcoleo**, pensa di capire che in forza di una convenzione che il provato stipula con l'Amministrazione Comunale si fa un cambio di destinazione d'uso senza necessità di pagare oneri concessori e di urbanizzazione per l'adempimento della convenzione.

L'Arch. Termini, specifica che si sta facendo riferimento ad una eventuale autorizzazione in deroga, ottenuta in virtù di una specifica convenzione, per fare quel tipo di attività.

Il **Presidente Rini** chiede all'Arch. Grassedonio, in riferimento all'esempio riportato dall'Assessore **Anello**, gli oneri di urbanizzazione vengono differiti o ammortati, nel periodo di vigenza della convenzione? Per spiegarsi meglio fa un altro esempio: deve pagare 100, la convenzione dura 10 anni, durante i quali essendo in convenzione non si paga nulla ma all'undicesimo anno e allo scadere della convenzione se non rinnovata si deve pagare l'importo per intero oppure si fa una divisione del totale per il numero degli anni che erano previsti e quindi un tot ad anno e non pago per quell'anno ma poi pago solo la differenza?

Risponde l'Arch Grassedonio che se si parla di cambio di destinazione d'uso, si devono pagare gli oneri.

Alle ore 10:08 si attesta la presenza in Aula di seduta Commissione, del dott. Giulio Tantillo, Presidente del Consiglio Comunale.

Riprende la parola il **Vice Presidente Miceli Francesco** che spiega che siamo in presenza di tre fattispecie ovvero:

1. F3 che indica attrezzature sportive d'interesse generale, quando abbiamo una destinazione urbanistica ad uso sportivo e il privato sostituisce il pubblico realizzando qualcosa con fondi propri, il cambio di destinazione è gratuito, fattispecie acclarata.
2. Cambio di destinazione d'uso di un immobile che era di tipo industriale quindi edificio produttivo, in questo caso il cambio richiederebbe la variante urbanistica, in questo caso la stessa ha un suo percorso parallelo.

3. Uso temporaneo, ovvero quando si fa richiesta di uso di un'area o uno spazio per un periodo di tempo limitato e specificato, per cui viene stipulata una convenzione per l'utilizzo in deroga.

Specifica l'Arch. Termini che non va ad incidere sugli oneri perchè non c'è cambio di accatastamento, con una nuova categoria.

Il **consigliere Arcoleo** aggiunge che ci deve essere una convenzione scritta che specifichi che si è in convenzione e non c'è da pagare nessun onere perchè è stata autorizzata una deroga.

Il **consigliere** e assessore **Anello**, sottolinea che il **consigliere Arcoleo** specifica una cosa precisa ovvero che se per iscritto si esplicita che ; lo si chiami utilizzo temporaneo, lo si chiami deroga, se si fa una convenzione per un tempo specificato, è indiscusso che non ci sia nulla da pagare.

A questo punto il **Vice Presidente Miceli Francesco** vorrebbe porre una domanda agli intervenuti ovvero: esiste l'istituto dell'uso temporaneo? La risposta è no perché si tratta comunque pur sempre di un intervento edilizio pertanto non è fattibile, non è proponibile, nonostante stia diventando un elemento strutturale nella città in molti casi.

L'Arch. Grassedonio riferisce che, forte dell'esperienza che ha maturato al SUAP, le società che afferivano al Terzo Settore, oggi sono ASD senza scopo di lucro, possono esercitare la loro attività, in qualsiasi immobile, in qualsiasi ma devono essere iscritte al RUNTZ così come specifica l'assessore Forzinetti, il quale dettaglia anche il significato dell'acronimo al **Presidente Rini** cioè: registro unico nazionale del Terzo settore, che rappresenta una delle novità più importanti della riforma del Terzo settore poiché la sua istituzione ha come obiettivo primario il superamento del precedente sistema di registrazione degli enti, caratterizzato da una molteplicità di registri la cui gestione era affidata alle Regioni e alle Province autonome.

Il **consigliere** e assessore **Anello**, chiede all'Arch. Grassedonio cosa succede nel caso in cui l'Associazione senza fini di lucro effettui preparazione agonistica per atleti.

Il **consigliere Arcoleo** concorda con l'assessore Forzinetti, che ha specificato che debba essere presente l'iscrizione al RUNTZ, aggiungendo che è vero che è riconosciuta a livello nazionale ma esistono anche tante associazioni sportive senza fini di lucro che però non sono iscritte a questo registro.

L'Assessore Forzinetti, interviene dicendo che la norma di riferimento in merito dovrebbe essere il Decreto Legislativo del 29 Agosto del 2023, Art. 7 Bis, n. 36, in cui sono apportate le seguenti modificazioni: «Art. 7-bis - (Locali utilizzati) - 1. Le sedi delle associazioni e delle società

sportive dilettantistiche in cui si svolgono le relative attività statutarie, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.». L'Arch. Grassedonio specifica che, in questo caso, sono ASD senza scopo di lucro, che prima dovevano essere iscritte al RUNTZ e oggi con la nuova normativa di settore e non legge urbanistica, può permetterne i benefici. Quindi così come specifica il consigliere Arcoleo, nel dubbio che tale decreto sia stato recepito o meno a livello regionale, è bene che sia esplicitato nel regolamento che ne determina l'utilizzo.

Il **consigliere Piampiano**, rivolgendosi al **Vice Presidente Miceli Francesco** chiede come secondo lui si possono tradurre tali proposte in emendamenti da girare agli uffici di competenza.

Il **Vice Presidente Miceli Francesco** chiarisce che il problema di fondo sta nella norma dell'art. 380 modificata nel 2020 che prevede per i cambi di destinazione d'uso incrementi secondo delle categorie che rispettivamente sono: residenziale, turistico ricettiva, produttiva e direzionale, commerciale e rurale, il cambio tra queste categorie viene definito rilevante dal decreto.

Alle **ore 10:17** si attesta la presenza della **consigliera Argiroffi**.

L'Arch. Grassedonio interviene riferendo che nel caso di edifici costruiti ex novo e da assegnare a struttura sportiva, ovvero verde attrezzato sportivo, nelle aree che erano previste con lo stesso simbolo funzionale dell'opera che si va a realizzare, in aree diverse la norma consente di fare verde attrezzato, si tratta di permessi di costruire convenzionati che sono regolamentati da una convenzione, si chiamano così perché usufruiscono di un permesso di costruire convenzionato .

Il **consigliere Piampiano** discutendo con La realizzazione in aree di verde da simbolo funzionale diverso devono essere regolate da convenzione.

L'arch. Grassedonio ribadisce che non ci può essere un onere a tempo, lo scopo di lucro non è un parametro edilizio, dev'essere incluso nello statuto dell'Associazione sportiva che non ci sia.

Non si necessita neppure di CILA amministrativa, per potere realizzare questa operazione.

Il **consigliere Arcoleo** esorta l'assessore Forzinetti, a cui si rivolge essendo competente per il settore delle attività produttive, affinché possa essere fatta una comunicazione ufficiale, ovvero che in virtù di tale legge non è il caso di fare richiesta da parte delle ASD, dando così informazione alla collettività di questa nuova norma, al fine di evitare anche interruzioni agli iter di richiesta presentati.

Alle **ore 10:25** si attesta l'assenza del **consigliere Anello**.

Alle ore 10:30, su richiesta dello stesso e della commissione, il segretario accedendo alla casella di posta elettronica istituzionale, provvede ad inoltrare all'Arch. Grassedonio la risposta ufficiale contenente le proposte discusse nella seduta odierna, pervenuta da parte dell'Osservatorio Edilizio Cittadino. A seguire la medesima operazione d'inoltro viene effettuata in favore dell'Arch. Termini.

Il **Presidente Rini** chiede se l'adeguamento ISTAT v'è deliberato sempre.

Il **Vice Presidente Miceli Francesco** chiarisce che il ricorso all'adeguamento ISTAT si è utilizzato in caso d'inadempienza da parte dell'utenza.

Il **consigliere Piampiano** chiede a quando risale l'ultimo adeguamento? La risposta è al 2016.

Alle ore 10:35 i tecnici ospiti vengono congedati, proseguendo la seduta, al fine di predisporre la programmazione per i prossimi appuntamenti mensili, il **Presidente Rini**, chiede al segretario riguardo a giovedì p.v. cosa è previsto, il segretario risponde che è prevista una seduta esterna alle ore 09:30 presso la sede di Palazzo Galletti sito in Piazza Marina, ove incontreranno il dott. Pollicita e la dott.ssa Agnello, per discutere in merito alla proposta di deliberazione di PROCON n°. 581 del 30/11/2023 Area Patrimonio delle Politiche Ambientali e Transizione Ecologica oggetto: Piano alienazioni e valorizzazione ex art. 58 del D.L. 112/08 - convertito con modificazioni in L. 133/08 successivamente modificato art. 27 L. 214/2011, al fine di esprimere relativo parere urgente.

A seguire, il **Presidente Rini**, effettua una chiamata telefonica in seguito alla quale dopo l'accordo verbale con l'interlocutore viene fissato appuntamento per venerdì 22 p.v. con il Comitato di San Lorenzo

Dopo aver fissato tale appuntamento, il **Presidente Rini**, chiede al Segretario riguardo alle sue ferie, quale sarà la disponibilità della presenza come verbalizzante in commissione, lo stesso risponde che, al fine di garantire il servizio e permettere sia la regolare verbalizzazione delle sedute, che l'espressione di parere urgente sulla proposta di deliberazione di PROCON n°. 581 del 30/11/2023 Area Patrimonio delle Politiche Ambientali e Transizione Ecologica oggetto: Piano alienazioni e valorizzazione ex art. 58 del D.L. 112/08 - convertito con modificazioni in L. 133/08 successivamente modificato art. 27 L. 214/2011, vista la presentazione di certificazione medica per ulteriori 30 giorni da parte della collega di segreteria Roberta Battaglia, il sottoscritto, sposta i propri due giorni di Festività Soppresse, già inseriti nel piano ferie approvato per Dicembre 2023 - Giugno 2024, dai giorni 21 e 22 ai giorni 27 e 28 Dicembre del corrente anno, mantenendo inalterato il giorno 2 Gennaio 2024 così come da previsione.

Il **Presidente Rini** ringrazia il Segretario per questa scelta ma così come la **consigliera Argiroffi** aggiunge, che non può pagare lui per l'assenza della collega in malattia, concorda sulla necessità che la Commissione non possa quindi più portare avanti la propria attività potendo contare solo su di un Segretario che effettui anche la verbalizzazione, pertanto il **presidente** concordando sulla necessità che ciò venga rappresentato alla presidenza del Consiglio Comunale, il **consigliere Piampiano** chiede di fare formale richiesta al Sindaco per andare in deroga alla circolare che prevedeva che le categorie C e D non potessero svolgere le medesime funzioni che attualmente svolge il Segretario Arch. Domenico Affatigato detta un testo da inviare a:.....??' Il testo è il seguente: *“tenuto conto delle continue e persistenti carenze in organico e l'impossibilità di recuperare un Segretario Verbalizzante, vista la presenza ad oggi in Commissione del solo Arch. Domenico Affatigato che svolge tali funzioni ma che per diritto debitamente dovrà usufruire delle spettanti ferie così come da piano di programma presentato e approvato, necessitando di una seconda unità, vista le diverse disponibilità di personale acquisite appartenenti alle categorie C e D, al fine di espletare il proprio mandato istituzionale di consiglieri e garantire la funzionalità della Commissione, si chiede una deroga alla circolare n°. (?) del (?)”*.


La discussione prosegue nella predisposizione delle sedute da effettuare nei giorni 27, 28 e 29 del mese corrente, ricordando che l'orario di convocazione previsto per tali giorni è per le ore 08:30 per la prima e 09:30 per la seconda., tuttavia si riscontra che per i giorni 27 e 28 sussiste la mancanza di un segretario che possa verbalizzare le sedute sia che siano svolte sia che siano deserte.

La **consigliera Argiroffi**, chiede che rimanga traccia della sua dichiarazione relativa all'impegno preso per la presenza alle sedute, per cui se la stessa dichiara con ampio preavviso che in virtù dell'appuntamento di fisioterapia fissato dà disponibilità per un preciso orario, così come ad esempio per la data odierna era stata preannunciata per le ore 10:30 o di poco precedente.


Il **Presidente Antonio Rini** rinvia l'approvazione dell'odierno verbale alla prossima seduta utile.

Alle ore 10:43 il **Presidente Antonio Rini**, dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

Domenico Affatigato


Il Presidente

Francesco Miceli


Il Presidente

Antonio Rini
